Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 195 DEL 27 AGOSTO 1947:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i comuni di Colleferro - Sezione Colleferro, Mentana e Monterotondo della provincia di Roma.

(3796)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 838.

Sostituzione dell'art. 4 dello statuto organico della Fondazione « Cesare Custo ».

N. 838. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'art. 4 dello statuto organico della Fondazione « Cesare Custo » approvato con regio decreto 12 giugno 1921, n. 821 e successive modificazioni, viene sostituito.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 791.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Mansioneria curata-corale di San Francesco d'Assisi, nella Chiesa cattedrale di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 791. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 18 febbraio 1943, integrato con postilla 27 giugno 1946, relativo alla erezione della Mansioneria curata-corale di San Francesco d'Assisi, nella Chiesa cattedrale di Vittorio Veneto (Treviso) e la Mansioneria stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società anonima immobiliare S. Tiziano, consistente in un appezzamento di terreno situato in Vittorio Veneto del valore di L. 20.000 (ventimila).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 792.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Lorenzo, in località Argentigli del comune di Norcia (Perugia).

N. 792. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Norcia in data 6 luglio 1939, integrato con postilla di pari data, concernente la soppressione della parrocchia di San Lorenzo, in località Argentigli del comune di Norcia (Perugia), l'unione del suo territorio alla parrocchia di San Pietro in frazione Serravalle del Comune stesso, l'assegnazione del Beneficio alla nuova parrocchia dallo stesso titolo di San Lorenzo, comprendente le borgate Villa e Casali, smembrate dalla parrocchia di San Pietro, e con sede nella Chiesa della Madonna del Rosario in Casali.

Con lo stesso decreto viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore della parrocchia di San Lorenzo di Villa e Casali di Serravalle, da Luisa Fraschetti, consistente in un fabbricato situato in Casali di Serravalle, via del Gallo n. 31-*b*, del valore di L. 100.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 793.

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 793. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di L. 6000 nominali in buoni del Tesoro 5 % al portatore, disposto in suo favore dal defunto barone avv. Aldo Aichelburg e l'oblazione di L. 1000 fatta dagli eredi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 794.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Roma in Agrigento.

N. 794. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Roma 296 in Agrigento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 795.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa gruppo A di piazza Anita Garibaldi in Ravenna.

N. 795. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Ravenna (gruppo *A*, piazza Anita Garibaldi) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 1947.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per la « Mostra - mercato nazionale artigianato », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo per la « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, e ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1947, con il quale il prof. Roberto Bracco è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, col quale vengono prorogati sino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare l'amministrazione ordinaria dell'Ente predetto ad un presidente, nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Roberto Bracco è nominato presidente dell'Ente autonomo per la « Mostra-mercato nazionale artigianato », con sede in Firenze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel fiume Po, lungo i territori dei comuni di Brusaschetto e di Camino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 22 gennaio 1886, col quale viene riconosciuto a favore del sig. marchese Fernando Scarampi di Villanova il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Po, lungo i territori dei comuni di Brusaschetto e di Camino;

Considerato che attualmente trovasi nel possesso legittimo del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi le marchesine Maria, Valentina e Paola Scarampi, la seconda vedova Ferrari d'Orsara, quali uniche eredi del marchese Ferdinando Scarampi di Villanova, a seguito di successione testamentaria;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Alessandria in data 22 gennaio 1886 è riconosciuto a favore delle marchesine Maria, Valentina e Paola Scarampi, la seconda vedova Ferrari d'Orsara, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Po, lungo i territori dei comuni di Brusaschetto e di Camino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 263

(3643)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1947.

Concessione alla Banca popolare di Lecco della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente nuove disposizioni sugli assegni circolari;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda della Banca popolare di Lecco, Società anonima con sede in Lecco, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Decreta:

Alla Banca popolare di Lecco, Società anonima con sede in Lecco, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3561)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 febbraio 1939 e modificato con successivi decreti pure del Capo del Governo in data 28 febbraio 1942 e 27 luglio 1942 e con decreto Ministeriale in data 2 dicembre 1946;

Viste le proposte di modificazione di alcuni articoli di detto statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale dei soci della Cassa suindicata, rispettivamente, sotto le date del 23 e del 30 aprile 1947;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni di cui appresso, allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze:

Si sostituisce il testo della lettera *n*) dell'art. 56 con il testo seguente:

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno, emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

Si aggiunge al precitato art. 56 il seguente ultimo comma:

t) in prestiti con garanzia di pegno in conformità alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Si sostituisce, il testo dell'art. 57 come segue:

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente verrà applicato, rispettivamente, sul prezzo corrente, o su l'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno, di cui alla lettera *n*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in pegno, accertato da perito di fiducia della Cassa.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Il debitore dovrà provvedere a restituire la somma ricevuta in anticipazione, alla data di scadenza.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa garanzia sufficiente, il debitore dovrà tempestivamente, su avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Decorsi otto giorni dalla scadenza dell'anticipazione o dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente capoverso o decorsi venti giorni dall'invio dell'avviso medesimo, senza che il debitore abbia adempiuto ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona

o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

Si aggiunge, dopo l'art. 57, un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. 57 *bis*. — I prestiti con garanzia di pegno, di cui alla lettera *t*) dell'art. 56, sono effettuati dalla Sezione « Azienda dei Presti » della Cassa di risparmio di Firenze e possono essere concessi su oggetti preziosi (oggetti d'oro e d'argento, gioie, metalli e pietre preziose) e su oggetti non preziosi di facile commerciabilità (vesti, biancheria, suppellettili domestiche, attrezzi, strumenti, macchine, merci e metalli in genere ecc.), salvo le esclusioni stabilite dalle leggi, dal regolamento e dal Consiglio di amministrazione.

I prestiti suddetti possono essere concessi per somme da L. 10 a L. 2.000.000 e per la durata di 3, di 6 o di 12 mesi. I prestiti di importo superiore a L. 500.000 devono essere autorizzati dal Comitato.

E' consentita, alla scadenza del prestito, la rinnovazione totale o parziale di esso, dietro pagamento degli interessi e, quando dovuti, degli altri accessori e previa sempre nuova stima delle cose date in pegno.

L'importo dei singoli imprestiti non potrà superare i 4/5 per gli oggetti preziosi ed i 2/3 per gli altri oggetti, del valore di stima accertato dal perito di fiducia della Cassa nè, se richiesto dal presentatore, potrà essere inferiore ad 1/4.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di una polizza di pegno si applicheranno le disposizioni di legge.

Se si tratta però di polizze relative a prestiti su pegno il cui valore di stima non superi le L. 10.000 (diecimila), potrà essere autorizzato dall'Amministrazione della Cassa il ritiro del pegno dietro saldo del debito, a condizione che venga prestata idonea malle vadoria da parte di persona ritenuta solvibile a giudizio della Cassa. In ogni caso, la restituzione del pegno non potrà farsi prima della sua naturale scadenza.

Anche durante il periodo in cui sia in corso la procedura conseguente allo smarrimento della polizza, la Cassa avrà il diritto di eseguire la vendita del pegno, dopo la sua scadenza.

Il denunciante potrà evitare la vendita saldando il debito o procedendo alla rinnovazione del pegno: nel primo caso il pegno non potrà essere ritirato dal denunciante se non al termine della procedura di smarrimento della polizza, mentre nel secondo caso la polizza relativa al rinnovo del pegno non potrà essere consegnata al denunziante che al termine della procedura stessa.

Per i prestiti di cui al precedente articolo si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, nonchè le norme regolamentari emanate dal Consiglio d'amministrazione, che saranno rese note, come le eventuali successive modifiche, mediante affissione nell'albo esposto nei locali ove si eseguiscono le operazioni di credito su pegno, e mediante inserzione, per estratto, nelle polizze di pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(3603)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « SS. Maria e Nazario » di Cinto Euganeo (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1946, col quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « SS. Maria e Nazario » di Cinto Euganeo (Padova) e la procedura di liquidazione ordinaria è stata sostituita con quella speciale prevista dal capo 8° del citato testo unico e dal titolo 7°, capo 3°, del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla nomina presso l'azienda anzidetta dei membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

I signori prof. dott. Gio. Batta De Marco, rag. Carlo Viscovich e dott. Lidio Valdini, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « SS. Maria e Nazario » di Cinto Euganeo (Padova), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(3599)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Pena pecuniaria al commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Sant'Andrea Frius (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 7 luglio 1947, n. 87271, della Banca d'Italia;

Considerato che il dott. rag. Ubaldo Cilloco, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius (Cagliari) non ha ancora prov-

veduto, malgrado i ripetuti inviti rivoltigli, a produrre la documentazione relativa alla decorsa gestione straordinaria;

Decreta:

Al dott. rag. Ubaldo Cilloco, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius (Cagliari), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato regio decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il suddetto.

L'Intendenza di finanza di Cagliari provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3598)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Incorporazione della Banca popolare cooperativa di Fusignano nella Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 48 e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 29 settembre 1946 e 6 ottobre 1946 dalle assemblee dei soci della Banca popolare cooperativa di Fusignano, società anonima cooperativa con sede in Fusignano (Ravenna), e della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società anonima cooperativa con sede in Bagnacavallo (Ravenna);

Visti i certificati rilasciati dal Tribunale di Ravenna il 30 aprile 1947 ed attestanti l'avvenuta omologazione delle deliberazioni suddette in data 22 aprile 1947;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca popolare cooperativa di Fusignano, società anonima cooperativa con sede in Fusignano (Ravenna), nella Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società anonima cooperativa con sede in Bagnacavallo (Ravenna), alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

La Banca popolare cooperativa anonima di Bagnacavallo è autorizzata a sostituirsi alla Banca da incorporare, con una propria dipendenza sulla piazza di Fusignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3596)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 31 maggio 1939, modificato con decreti Ministeriali del 29 gennaio 1946 e del 7 ottobre 1946;

Viste le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dalla Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio medesima, in data 9 giugno 1947;

Decreta:

1. — Gli articoli 16 (lettere *h*), *r*), *u*), *z*) e penultimo comma), 53 (lettere *e*), *f*), *h*), *i*), *l*), *m*), *o*), 54 (1°, 2°, 4°, 5° e 6° comma), 55 e 61 dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, sono modificati come segue:

Art. 16. — Lett. *h*) - la concessione di sussidi per assistenza, beneficenza e pubblica utilità, quando ciascuno dei medesimi non superi lire 100.000 entro l'anno per ogni singola istituzione sussidiata ed in complesso non si superino lire 5 milioni all'anno;

Art. 16. — Lett. *r*) - l'assenso alla cancellazione totale o parziale di ipoteche esistenti a favore della Cassa di risparmio, del credito fondiario e gestioni annesse di sua pertinenza ed in genere l'assenso a qualsiasi altra formalità ipotecaria, nonchè il rilascio di quietanze totali o parziali, e la delega a firmare gli atti relativi;

Art. 16. — Lett. *u*) - l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive tanto della Cassa di risparmio quanto delle gestioni annesse nonchè l'autorizzazione a transigere cause o vertenze od a comprometterle in arbitri;

Art. 16. — Lett. *z*) - la delega, anche in via permanente, delle firme di rappresentanza per determinati atti o contratti a dirigenti, funzionari e impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, nonchè il rilascio di procure *ad negotia* o alle liti, sia generali che speciali a dipendenti dell'Istituto od a terzi.

Art. 16. — Penultimo comma - La firma delle procure generali o speciali e delle deleghe di cui al precedente comma, potrà dal Comitato esecutivo essere, volta per volta, deferita in via disgiuntiva, oltre che al presidente od a chi ne fa le veci, anche a uno o più commissari

della Commissione centrale espressamente indicati, come pure al direttore generale od ai singoli vice direttori generali.

Art. 53. — Lett. e) - in mutui o pegni di crediti, assistiti da garanzia ipotecaria su immobili o su titoli nominativi del Debito pubblico, oppure da pegno sui titoli stessi al portatore; i mutui potranno effettuarsi anche mediante subingresso in crediti ipotecari;

Art. 53. — Lett. f) - in conti correnti garantiti da ipoteche o da cessione di crediti liquidi ed esigibili a determinate scadenze, verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera a), o da cambiali;

Art. 53. — Lett. h) - in mutui e conti correnti a Provincie, i cui bilanci presentino le debite garanzie ed a Consorzi od Enti legalmente costituiti per l'esecuzione di opere di bonifica o di miglioramento fondiario o comunque per scopi di interesse pubblico e che presentino le necessarie garanzie a norma delle disposizioni legislative in materia;

Art. 53. — Lett. i) - in mutui e conti correnti a Provincie, Comuni e loro Consorzi, Camere di commercio, Enti morali e collettivi, semprechè risulti dai loro bilanci una situazione sicura, contro rilascio di delegazioni e tributi assistite dagli stessi privilegi e garanzie stabiliti per le delegazioni emesse a favore della Cassa depositi e prestiti o comunque contro rilascio di delegazioni su cespiti delegabili per legge;

Art. 53. — Lett. l) - in sovvenzioni provvisorie inerenti alla gestione da parte dell'Istituto di servizi di cassa, esattoria o tesoreria degli Enti di cui alle lettere h) ed i), purchè previste da capitolati d'appalto e garantite da rate d'imposte e da rendite di sicura esazione;

Art. 53. — Lett. m) - in acquisto, *pro solvendo* o *pro soluto*, di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni, a determinate scadenze, e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni riguardanti opere e scopi di pubblico interesse;

Art. 53. — Lett. o) - in prestiti, contro cessione di quote dello stipendio, a impiegati dipendenti dallo Stato con le garanzie previste dalle leggi vigenti e ad impiegati non dipendenti dallo Stato con garanzia dell'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre garanzie che saranno stabilite dal Comitato esecutivo.

Art. 54. — Comma 1°) - Per le anticipazioni, i conti correnti ed i riporti sopra i titoli di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Comitato esecutivo.

Art. 54. — Comma 2°) - Per le anticipazioni ed i conti correnti lo scarto non potrà in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di Borsa.

Art. 54. — Comma 4°) - Le anticipazioni ed i conti correnti non possono essere concessi per un tempo superiore a sei mesi; ma possono essere prorogati.

Art. 54. — Comma 5°) - Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli e delle merci offerte in cauzione diminuisse in modo da non dare alla Cassa di risparmio la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Art. 54. — Comma 6°) - Qualora alla scadenza dell'operazione o del termine di cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa di risparmio, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

Art. 55. — Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di riconosciuta solvibilità.

Le cambiali possono portare anche una sola firma, quando si tratti di nominativi di notoria solvibilità o quando siano assistite da ipoteca o da altre idonee garanzie.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà del Comitato esecutivo di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi delle leggi sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa di risparmio, salvo deroga da concedersi dall'Istituto di emissione come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie, resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali originariamente emesse e delle altre che fossero state emesse in loro rinnovazione con o senza decurtazione.

Il Comitato esecutivo potrà concedere a nominativi di notoria solvibilità aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista, entro il limite massimo, per ogni nominativo, di lire dieci milioni.

Le operazioni di cui al secondo e decimo comma non potranno superare, complessivamente considerate, l'otto per cento dei capitali amministrati dalla Cassa di risparmio.

Art. 61. — La Cassa di risparmio può concedere in locazione cassette di sicurezza ed accettare in deposito a custodia casse, valige, bauli, pacchi ed involti in genere, con le modalità da stabilirsi dal Comitato esecutivo in armonia con le norme vigenti in materia.

2. — All'art. 56 dello statuto predetto è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente nuovo comma:

« Potranno però essere accettati in garanzia immobili danneggiati o distrutti per cause di guerra ancorchè temporaneamente sprovvisti di reddito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Tortona nella Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 29 maggio 1947 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Tortona nella Cassa di risparmio di Tortona;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Tortona, con sede in Tortona, nella Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, disposta con decreto in data 29 maggio 1947 del Capo provvisorio dello Stato avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Tortona di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Tortona quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte stesso, e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento del patrimonio netto di lire 108.770,29;

c) impegno da parte della Cassa di risparmio di attenersi al disposto dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, destinando a favore delle opere di assistenza dei Comuni interessati una quota degli utili netti annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio netto del Monte;

d) impegno da parte della Cassa di risparmio di Tortona di attenersi al disposto dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, per la continuazione sulla piazza di Tortona della gestione del pegno, istituendo una sezione per il servizio delle operazioni stesse;

e) liquidazione del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3604)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 13 giugno 1947 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stato disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;

Decreta:

1\. — La incorporazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, disposta con decreto in data 13 giugno 1947 del Capo provvisorio dello Stato avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) licenziamento e liquidazione di tutto il personale a cura del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, prelevando le relative indennità dal patrimonio del Monte stesso;

b) cessione alla Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, di tutte le attività e passività del Monte;

c) impegno da parte della Cassa di assicurare il servizio delle operazioni su pegno nel comune di Mazara del Vallo;

d) obbligo, da parte della Cassa di destinare una quota degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere assistenziali del comune di Mazara del Vallo, in misura proporzionale al patrimonio netto del Monte;

2\. — La Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Mazara del Vallo (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3605) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.
Apertura di una agenzia di città in Roma della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una agenzia di città in Roma, via Emanuele Filiberto, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3601) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma del presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Rutigliano, con sede in Rutigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori avvocato Luigi Turco, Guido Chiaia e rag. Pietro De Florio vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Rutigliano;

Considerato che i signori Turco, Chiaia e De Florio sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori avv. Luigi Turco, Guido Chiaia e rag. Pietro De Florio sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Rutigliano, con sede in Rutigliano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3699)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla Società anonima « Fonderie e smalterie lombarde », con sede in Milano, di allestire, in Milano, una fonderia di ghisa per la produzione di articoli in ghisa smaltata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla Società anonima Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano, per allestire, in Milano, una fonderia di ghisa per la produzione di articoli in ghisa smaltata;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società anonima « Fonderie e smalterie lombarde », con sede in Milano, è vietato allestire, in Milano, una fonderia di ghisa per la produzione di articoli in ghisa smaltata.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3585)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta « Ferriere Milanesi Fugini », con sede in Milano, di ampliare l'impianto di laminazione da trasferirsi da Erba a Varedo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Ferriere Milanesi Fugini », con sede in Milano, per trasferire da Erba (Como) a Varedo (Milano), un impianto di laminazione e per integrarlo con un nuovo impianto siderurgico;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Ferriere Milanesi Fugini », con sede in Milano, è vietato ampliare l'impianto di laminazione da trasferirsi da Erba a Varedo.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina, di allestire, presso il proprio calzaturificio in Rufina, nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma (soprascarpe, scarpe, stivali, articoli igienici, ecc).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina (Firenze), per allestire presso il proprio calzaturificio di Rufina, nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma (soprascarpe, scarpe, stivali e articoli igienici, ecc.);

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina, è vietato allestire presso il proprio calzaturificio in Rufina, nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma (soprascarpe, scarpe, stivali, articoli igienici, ecc.)

Roma, addì 8 agosto 1947

(3583) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1947.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico delle isole Borromee nel comune di Stresa, ai sensi della legge 28 giugno 1939, n. 1497.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 luglio 1943, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le isole Borromee in comune di Stresa;

Riconosciuto che le predette Isole presentano cospicui caratteri di bellezze naturali;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Stresa, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

Le isole Borromee indicate nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara nel quale sono indicati i dati ed i mappali sotto i quali le Isole in questione figurano riportate in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Stresa.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 11 agosto 1947

Il Ministro: GONELLA

ELENCO delle particelle catastali delle isole Borromee che si pubblica all'Albo pretorio del comune di Stresa a norma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in dipendenza del deliberato emesso dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali che nella sua seduta del 18 luglio 1943 elencò le predette isole Borromee in comune di Stresa fra le località meritevoli d'essere sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

ISOLA MADRE

Foglio 25 - Numeri:

5118	5119	5120	5121	5122	5123	5124
5125	5126	5127	5128	5129	5130	5131
5132	5133	5134	5135	5136	5137.	

ISOLA BELLA

Foglio 25, parte 2ª - Numeri:

5139	5140	5141	5142	5143	5144	5145
5146	5147	5148	5149	5149 *A*	5150	5151 *A*
5151 *B*	5151 *C*	5151 *D*	5151 *E*	5152	5152 *A*	5152 *B*
5153	5154	5155	5156	5157	5158	5159
5160	5161	5162	5163	5163 *A*	5164	5165
5166	5167	5168	5169	5170	5171	5172
5172 *A*	5172 *B*	5172 *N*	5172 *O*	5173	5174	5175
5176	5177	5177 *A*	5177 *L*	5178	5178 *A*	5178 *B*
5179	5180	5181	5182	5183	5184	5185
5186	5187	5188	5189	5190	5191	5192
5193	5194	5195	5196	5197	5198	5199
5200	5201	5202	5203	5204	5204 *A*	5205
5206	5207	5207 *A*	5208	5209	5210	5210 *A*
5211	5212	5213	5214	5214 *A*	5214 *B*	5214 *C*
5214 *D*	5214 *E*	5214 *F*	5214 *G*	5215	5215 *A*	5216
5217	5217 *A*	5218	5219	5220	5221	5222
5223	5224	5225	5226	5226 *A*	5226 *B*	5226 *C*
5227	5227 *A*	5227 *B*	5228	5229	5230	5231
5232	5233.					

ISOLA SUPERIORE O DEI PESCATORI

Foglio 24 - Numeri:

5001	5001 *A*	5001 *B*	5001 *C*	5001 *D*	5001 *E*	5001 *F*
5001 *H*	5001 *K*	5001 *I*	5001 *L*	5001 *M*	5002	5003
5004	5005	5006	5007	5008	5009	5010
5011	5012	5013	5014	5015	5016	5017
5017 *A*	5018	5018 *B*	5019	5020	5021	5022 *G*
5023	5024	5024 *A*	5025	5026	5027	5028
5029	5029 *A*	5030	5031	5032	5033	5033 *A*
5033 *B*	5034	5034 *A*	5034 *B*	5035	5035 *A*	5035 *B*
5036	5037	5038	5039	5040	5041	5042
5043	5043 *A*	5044	5045	5046	5047	5048
5049	5049 *A*	5050	5051	5052	5052 *A*	5052 *B*
5053	5053 *A*	5054	5054 *A*	5055	5056	5057
5058	5059	5060	5061	5062	5063	5064
5065	5066	5067	5068	5069	5069 *A*	5069 *B*
5069 *C*	5070	5071	5072	5073	5074	5075
5076	5077	5078	5079	5080	5081	5082
5083	5084	5085	5085 *A*	5086	5087	5088
5089	5090	5091	5092	5093	5094	5095
5096	5097	5098	5099	5100	5101	5102
5102 *A*	5103	5104	5105	5106	5106 *A*	5107
5107 *A*	5107 *B*	5108	5109	5110	5111	5111 *A*
5112	5112 *B*	5113	5114	5115	5116	5117.

(3648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dottoressa Concetta Loffredo di Dario, nata ad Afragola il 7 ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Napoli il 27 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3661)

Il dott. Erio Iori fu Luigi e fu Anna Ferrari, nato a Scandiano il 14 febbraio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3662)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Varano Melegari (Parma)

La zona di Varano Melegari (Parma), della estensione di ettari 900 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada provinciale Fornovo-Varano Melegari, dal ponte di Rubiano al paese di Varano Melegari; strada provinciale Varano-Vassi, dal paese di Varano fino a Case Contini;

ad ovest, la stessa strada fino a casa Bertocchi indi il guado del torrente Ceno;

a sud, l'argine del torrente Ceno fino al rio Gazzola; il detto rio fino al mulino Salati e di nuovo l'argine del torrente Ceno fino a casa Pelarsa indi la strada vicinale delle Sgadelle e di nuovo l'argine del torrente Ceno fino a casa Agnetti; strada vicinale fino all'incrocio con la strada comunale di Rubiano;

ad est, strada comunale di Rubiano fino all'incrocio con la strada provinciale Fornovo-Varano Melegari.

(3638)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 16 agosto 1947, il sig. Egidio Roncati è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

(3724)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 18 agosto 1947, il dott. Gino Brusacà è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia.

(3733)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 403 — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Occhipinti Adele fu Pietro e Blanco Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito publico: buoni Tesoro 5 % (1949), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Lentini Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita: L. 2250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: comune di Codognè — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 1° ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Comune di Conegliano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 24 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Presidente dell'Ente comunale assistenza di Orsago — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: De Marco Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1123 — Data: 10 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Nuoro — Intestazione: Vacca Francesco fu Basilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° agosto 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Credito Romagnolo, Forlì — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4724 — Data: 3 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Randazzo Pietro Mirto di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 2 — Capitale: L. 19.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: D'Angelo Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Cassa di Risparmio di San Miniato (Pisa) — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 945 — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cirillo Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: 10 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Daprelà Stefano fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 6 — Capitale: L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 12 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pecora Domenico di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 25 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Naty Bruno fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 126.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4674 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Langione Giustina di Oreste — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 1934, al portatore 3 — Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 15 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mangialardi Anna fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile, 1934, nominativi 1 — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Lazzaroni Attilio fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Buonomo Giovanna fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 6 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Forte Rosa fu Stefano in Benza — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Capitale L. 1350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Rimedio Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1950), al portatore 4 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Cassa di Risparmio di La Spezia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Rendita L. 135.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80-28673 — Data: 26 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Saleri Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Venezie 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 664 — Data: 22 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Compagnone Paola fu Innocenzo in La Prova — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Capitale: L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 17 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Carmignani Irnaldo di Emilio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 584 — Data 18 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: De Fabianis Carolina in Draghi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950) — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3552)

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimenti certificati di rendita nominativa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1946, l'intestatario del titolo del Prestito redimibile 3,50 %, n. 93202, indicato col nome di Carazzari Pietro deve intendersi rettificato in *Corazzari Pietro*.

(3763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (Semestre gennaio-giugno 1947)

CAMBI UFFICIALI

1)	Argentina (peso)	L. 25 —
2)	Australia (lst. australiana)	» 322,60
3)	Belgio (franco belga)	» 2,2817
4)	Brasile (milreis)	» 5,45
5)	Canadà (dollaro)	» 100 —
6)	Danimarca (corona)	» 20,8505
7)	Egitto (lira egiziana)	» 413,50
8)	Francia (franco francese)	» 0,8396
9)	Gran Bretagna (sterlina)	» 403,25
10)	India (rupia)	» 30,20
11)	Norvegia (corona)	» 20,1625
12)	Nuova Zelanda (lst. zeelandese)	» 322,60
13)	Olanda (fiorino)	» 37,6485
14)	Portogallo (escudo)	» 4,057
15)	Spagna (pesetas)	» 9,13
16)	Stati Uniti (dollaro)	» 100 —
17)	Svezia (corona)	» 27,457
18)	Svizzera (franco svizzero)	» 23,31
19)	Turchia (lira turca)	» 35,55
20)	Unione Sud Africa (lst. sud africana)	» 400,70

Per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, per tutte le operazioni valutarie, sia di acquisto che di vendita delle valute - riferibili alla media semestrale sopra indicata - va riscosso o pagato un sopraprezzo pari al 125 % ragguagliato al cambio ufficiale.

(3769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 agosto 1947 - N. 152

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	727,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.640 —
Olanda	131,77	Franco svizzero	191 —

Rendita 3,50 % 1906	79,275
Id 3,50 % 1902	75,40
Id. 3 % lordo	65,50
Id 5 % 1935	85,975
Redimibile 3,50 % 1934	67,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,675
Id 5 % 1936	86,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,05
Id 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,025
Id 5 % quinq 1950 (4ª serie)	95,20
Id 5 % (15 aprile 1951)	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,70
Id. 5 % convertiti 1951	95,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

1° *semestre* 1947 *valevole pel* 2° *semestre* 1947

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo – Con cedola	Detratto il decimo – Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	92,10	89,60	83,14	80,64
2	» 3,50 % (netto) 1906	85,25	83,50	76,90	75,15
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,50	81,75	75,33	73,58
4	» 3 % (lordo)	66,40	64,90	59,91	58,41
	b) **Redimibili:**				
5	Redimibile 5 % (1936)	93,60	91,10	84,49	81,99
6	» 3,50 % (1934)	77.25	75,50	69,70	67,95
7	» 3,50 % (Ricostruzione)	84 —	82,25	75,78	74,03
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	98,10	96,35	88,47	86,72
9	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	506,87	495 —	457,37	445,50
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	455,75	447 —	411,05	402,30
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	429,50	422 —	387,30	379,80
12	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	485 —	475 —	437,50	427,50
13	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	305 —	299,22	275,08	269,30
14	» Strade Ferrate Romane 3 %	450 —	444,22	405,58	399,80
15	» » » Maremmane 5 %	495 —	485 —	446,50	436,50
16	» » » Vittorio Emanuele 3 %	355 —	349.22	320,08	314,30
17	» » » Cuneo 3 %	460 —	454,22	414,58	408,80
18	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	460 —	454,22	414,58	408,80
19	» » » Udine Pontebba 5 %	465 —	455 —	419,50	409,50
20	» » » Lucca-Pistoia 3 %	410 —	404,22	369,58	363,80
21	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	480 —	474,22	432,58	426,80
22	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	445 —	439,25	401,08	395,33
23	» A. B. 3 %	445 —	439,25	401,08	395,33
24	Buoni del Tesoro Quinquennali - 1948 - 5 % (15 giugno 1948)	101,35	98.85	91,47	88,97
25	» » » Novennali - 1949 - 5 % (15 febbraio 1949)	100,20	97,70	90,43	87,93
26	» » » » - 1950 - 5 % (15 febbraio 1950)	99,10	96,60	89,44	86,94
27	» » » » - 1950 - 5 % (15 settembre 1950)	99 —	96,50	89,35	86,85
28	» » » Quinquennali - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	98,90	96,40	89,26	86,75
29	» » » - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	98,90	96,40	89,26	86,75
30	» » » Novennali - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	98,85	96,35	89,22	86,72
31	» » » - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	93,80	91,80	84,62	82,62
32	» » » - 5 % convertiti	99,20	96,70	89,53	87,03
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	400 —	394,20	360,58	354,78
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174 —	170 —	157 —	153 —
35	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	419,37	410 —	378,37	369 —
36	» ordinarie » » » 3,75 %	868,75	850 —	783,75	765 —
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	67 —	65,10	60,49	58,59
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	442,50	430 —	399,50	387 —
39	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	461,25	450 —	416,25	405 —
40	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	506,25	495 —	456,75	445,50
41	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	427,50	415 —	386 —	373,50
42	» » » » » » » Roma 5 %	452,50	440 —	408,50	396 —
43	» » » » » » » Torino 4.50 %	482,50	470 —	435,50	423 —
44	I. R. I. Mare - 4,50 %	1.190 —	1.178,75	1.072,13	1.060,88
45	I. R. I. Ferro - 4,50 %	1.415 —	1.403,75	1.274,63	1.263,38

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

1° *semestre* 1947 *valevole pel* 2° *semestre* 1947

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il debito	
				Con cedola	Senza cedola
46	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	505 —	490 —	456 —	441 —
47	» » » » 6,50 %	526,25	510 —	475,25	459 —
48	Azioni A. N. I. C.	1.300 —	1.297 —	1.170,30	1.167,30
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
49	Banca d'Italia 3,75 %	487,37	478 —	439,57	430,20
50	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	440,50	428 —	397,70	385,20
51	» » » » - » 4 %	382 —	372 —	344,80	334,80
52	» » » » Conversione 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
53	» » » » 3,50 %	362,75	354 —	327,35	318,60
54	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	457,37	448 —	412,57	403,20
55	» » » » 4 %	406 —	396 —	366,40	356,40
56	» » » » Conversione 4 %	452 —	442 —	407,80	397,80
57	» » » Venezia Tridentina-Trento 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
58	» » » » » » Convers. 4 %	468 —	458 —	422,20	412,20
59	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	494,50	482 —	466,30	433,80
60	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
61	» » » » » » Convers. 4 %	471 —	461 —	424,90	414,90
62	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
63	» » » » Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
64	» » » » 5 %	482,50	470 —	435,50	423 —
65	» » Banco Sicilia 5 %	484,50	472 —	437,30	424,80
66	» » » » 4 %	454 —	444 —	409,60	399,60
67	» » » » Conversione 4 %	476 —	466 —	429,40	419,40
68	» » » » 3,75 %	496,37	487 —	447,67	438,30
69	» » » di Napoli 5 %	466,50	454 —	421,10	408,60
70	» » » » » 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
71	» » » » » Conversione 4 %	455 —	445 —	410,50	400,50
72	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	442 —	432 —	398,80	388,80
73	» » » » Conversione 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
74	» » » » 3,50 %	433,75	425 —	391,25	382,50
75	» » Bologna 5 %	460,50	448 —	415,70	403,20
76	» » » 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
77	» » » Conversione 4 %	448 —	438 —	404,20	394,20
78	» » » 3,50 %	428,75	420 —	386,75	378 —
79	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
80	Monte dei Paschi - Siena 5 %	487,50	475 —	440 —	427,50
81	» » - » 4 %	425 —	415 —	383,50	373,50
82	» » - Conversione 4 %	443 —	433 —	399,70	389,70
83	» » - » 3,50 %	445,75	437 —	402,05	393,30
84	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	428 —	418 —	386,20	376,20
85	» » » - » 3,75 %	443,37	434 —	399,97	390,60
86	» » » - 3,50 %	476,75	468 —	429,95	421,20
87	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	483 —	468 —	436,20	421,20
88	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	478 —	463 —	431,70	416,70
89	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	506 —	491 —	456,90	441,90
90	» » » » 3 ½ %	362,75	354 —	327,35	318,60
91	» » » » 5 %	384,50	372 —	347,30	334,80
92	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
93	» » » » Conversione 4 %	482 —	472 —	434,80	424,80
94	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	437 —	427 —	394,30	384,30
95	» » » » Conversione 4 %	442 —	432 —	398,80	388,80
96	» » Miglioramento 5 %	474,50	462 —	428,30	415,80
97	Istituto Mobiliare Italiano 5 % (IX emiss.)	985,50	973 —	888,20	875,70
98	» » » 5 % (VII emiss.)	965,50	953 —	870,20	857,70
99	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	476 —	466 —	429,40	419,40
100	» » » » Conversione 4 %	477 —	467 —	430,30	420,30
101	Casse di risparmio Provincie Lombarde 5 %	482,50	470 —	435,50	423 —
102	Istituto Credito impresa Pubblica utilità 5,50 %	508,75	495 —	459,25	445,50

(3770)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di quindici ufficiali subalterni piloti ad un corso d'integrazione per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 maggio 1947, n. 564, che dà facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di quindici ufficiali subalterni di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di quindici ufficiali subalterni di complemento piloti ad un corso d'integrazione, per il conseguimento della nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) non aver superato il 34° anno di età alla data del presente decreto;

b) abbiano riportato nelle note caratteristiche, o rapporti personali degli ultimi due anni di servizio, una classifica non inferiore allo « scelto » ed un punto di volo non inferiore a 17/20;

c) siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore;

d) abbiano preso parte attiva alla guerra di liberazione dopo l' 8 settembre 1943, svolgendo attività di volo presso reparti dell'unità aerea.

Art. 3.

Gli ufficiali che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo e che aspirano ad essere ammessi al concorso, debbono presentare, se in servizio, al reparto od ente presso il quale sono in forza e, se in congedo, al rispettivo Comando di zona aerea territoriale o di aeronautica, domanda in carta legale da L. 24 diretta al Ministero della difesa Aeronautica, Direzione generale personale militare e scuole 6ª Divisione, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere corredate dei sotto elencati documenti nella prescritta carta da bollo, debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di buona condotta morale e civile di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

d) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

e) certificato di stato libero o di matrimonio, legalizzato;

f) titolo di studio (diploma originale o copia notarile autenticata, ovvero certificato in carta legale debitamente legalizzato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato con il relativo diploma originale entro un mese dall'ammissione al corso d'integrazione);

g) fotografia recente (senza cartoncino) formato tessera, 4 × 6, mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara), nome, cognome e paternità del concorrente (due copie).

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed indicare il loro preciso recapito dando tempestiva comunicazione delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo.

I concorrenti che si trovano in servizio alla data di presentazione della domanda sono esonerati dall'obbligo di produrre i certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Art. 4.

I Comandi competenti, ricevute le domande, vi apporranno il timbro e la data di presentazione e vi daranno corso per via gerarchica con tutta sollecitudine unendovi:

a) copia dello stato di servizio o stralcio del medesimo;

b) libretto personale aggiornato o, in mancanza, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni, ovvero, rapporto personale integrato della qualificazione tecnico-professionale;

c) libretto di volo aggiornato o, in mancanza, stralcio dei voli compiuti prima e dopo l'8 settembre 1943;

d) copia del verbale dell'ultima visita psicofisiologica;

e) rapporto informativo dettagliato sul servizio prestato con particolare riguardo all'attività di volo svolta dopo l'8 settembre 1943. Il compilatore del rapporto dovrà, a conclusione esplicitamente dichiarare se l'aspirante, per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale, sia ritenuto idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

f) dichiarazione del comandante del reparto, presso il quale il candidato ha prestato servizio durante la guerra di liberazione, vistata dal Comando dell'unità aerea, attestante che il candidato ha preso parte attiva alla guerra di liberazione svolgendo attività di volo.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero, corredate dei prescritti documenti e munite del parere delle autorità gerarchiche improrogabilmente entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' però in facoltà del Ministero della difesa - Aeronautica di ammettere al concorso quei concorrenti le cui domande, presentate entro il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 3, siano pervenute al Ministero stesso, complete di documentazione, posteriormente alla predetta data, purchè gli esami non abbiano ancora avuto inizio.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso di fare riferimento a documentazioni presentate presso altre Amministrazioni o presso il Ministero od altri enti aeronautici.

La documentazione irregolare o incompleta comporta la esclusione dal concorso.

Art. 6.

Il Ministero della difesa - Aeronautica - deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso verranno chiamati a sostenere i seguenti esami:

1) una prova scritta di composizione italiana;

2) una prova orale di matematica;

3) una prova orale facoltativa di lingue estere;

in conformità dell'annesso programma.

Un'apposita Commissione Ministeriale procederà alla revisione di tutti i lavori scritti, all'espletamento degli esami orali ed alla formazione della graduatoria.

Per essere giudicati ammissibili al corso d'integrazione i concorrenti dovranno riportare una media complessiva di almeno 12/20 con una votazione nelle singole prove non inferiore a 10/20.

La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita in base alla somma aritmetica delle singole classifiche riportate nell'esame scritto e nell'orale, alla quale verranno aggiunti eventualmente:

a) tre punti per il diploma di laurea;

b) sei punti per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valore aeronautico;

c) un punto e mezzo per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valore aeronautico;

d) mezzo punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valore aeronautico;

e) mezzo punto per ogni croce di guerra al valor militare;

f) due punti per ogni promozione per merito di guerra.

I punti di cui sopra sono cumulabili fra loro fino ad un massimo di sei.

Art. 8.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nel giorno che verranno stabiliti dal Ministero e tempestivamente notificati ai concorrenti.

Art. 9.

I vincitori prima dell'ammissione al corso verranno sottoposti a visita psicofisiologica per accertare la loro idoneità incondizionata al volo. Coloro che verranno riconosciuti anche temporaneamente non idonei, non verranno ammessi al corso, ed in loro luogo saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati classificatisi idonei.

Art. 10.

I vincitori saranno ammessi al corso d'integrazione col grado rivestito.

Il corso d'integrazione avrà la durata di circa un anno scolastico.

Alla fine del corso d'integrazione gli ufficiali che non supereranno il prescritto esame in prima sessione potranno essere ammessi ad un esame di riparazione di seconda sessione, purchè non siano stati riprovati in più di tre materie.

Gli idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, applicandosi le modalità previste dalle vigenti norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Art. 11.

Il Ministero della difesa - Aeronautica - si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia, su proposta del Comando dell'Istituto, ed in qualsiasi momento del corso, quegli allievi che per deficienza negli studi o per qualsiasi altra causa, non ritenesse più meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato tale provvedimento.

Roma, addì 7 luglio 1947.

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1947
Registro Aeronautica n. 2, *foglio n.* 123 — RAPISARDA.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

ESAME SCRITTO DI COMPOSIZIONE ITALIANA
(durata dell'esame: 4 ore)

Nota. — Il tema per la prova scritta sarà composto dalla Commissione riunita immediatamente prima della dettatura. La prova scritta d'italiano (originale e copia) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio di carta sarà gommato. Il candidato apporrà all'angolo il proprio nome e cognome, quindi lo piegherà e salderà in modo che nome e cognome non siano visibili. Al di fuori della piegatura scriverà l'anno di nascita. La Commissione nel ricevere il lavoro, apporrà su di esso l'ora della presentazione.

ESAME ORALE DI MATEMATICA
(durata dell'esame: 15 minuti)

Tesi 1ª.

a) Sistemi di equazione di primo grado. Calcoli dei radicali - Potenze con esponenti frazionari.

b) Proporzioni fra grandezze - La teoria delle similitudini nel piano - Inserzione nella circonferenza del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolari.

c) Le funzioni trigonometriche: seno, coseno, tangente. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

Tesi 2ª.

a) I numeri reali, assoluti e relativi - Operazioni su di essi - La funzione a^n per a positivo.

b) Teoria per la misura delle lunghezze e superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del circolo.

c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco. Formula di adizione degli archi.

Tesi 3ª.

a) Logaritmi - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione del calcolo di espressioni numeriche.

b) Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe - Diedri, triedri, angoloidi.

c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi 4ª.

a) Equazioni di 2° grado - Equazioni riducibili al 2° grado.

b) Poliedri - Poliedri equivalenti - Poliedri con volumi eguali.

c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi. Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi 5ª.

a) Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo - Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

b) La teoria della similitudine nello spazio.

c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi 6ª.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.

b) Cilindro, cono e sfera - Aree, volumi relativi.

c) Risoluzione dei triangoli rettilinei.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE
(durata massima dell'esame: 15 minuti)

(3766)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.